



## LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INTERPORTI

# Art. 3

## Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti

L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:

- a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilita';
- b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di grande comunicazione;
- c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
- d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
- e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
- f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
- g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:
  - a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
  - b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
  - c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - d) un centro direzionale;
  - e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;

f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonché contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento. Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.

---

Versione in vigore dal 26 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Atto          | Legge quadro in materia di interporti   |
| Estremi       | Legge 13 novembre 2025, n. 177          |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025 |

#### Fonte del testo: Normattiva

[www.normattiva.it](http://www.normattiva.it), servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/legge-quadro-in-materia-di-interporti/art-3-condizioni-per-l-individuazione-di-nuovi-interporti>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it